REGOLAMENTO D'ISTITUTO
(approvato dal CDI in data 8/10/2026)

La scuola è il luogo di formazione culturale, professionale e sociale dello studente, in vista del più libero e ampio sviluppo della sua personalità e del suo inserimento nella società.
La scuola riconosce il valore formativo del confronto di opinioni secondo il metodo democratico. Tutte le componenti scolastiche sono invitate a partecipare alla vita della scuola in tutte le sue manifestazioni e sono tenute a contribuire, attraverso il loro comportamento, allo sviluppo della personalità e maturità civile degli allievi, nel rispetto dei diritti e delle idee altrui.
Il presente regolamento recepisce e articola rispetto alle proprie esigenze quanto espressamente previsto dal regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24 giugno 1998, n. 249).

Art. 1 - DIRITTI DEGLI STUDENTI
Gli studenti hanno il diritto di trovare nella scuola l'aiuto degli insegnanti e le necessarie attrezzature didattiche, di frequentare le lezioni e tutte le attività della scuola.
Essi hanno diritto di conoscere il DPR 24/6/98, n.249 e le altre norme che regolano la vita della scuola a livello nazionale e di Istituto.
Hanno diritto, singolarmente o associandosi, di manifestare liberamente il proprio pensiero anche attraverso la diffusione di materiale o l'affissione di volantini negli spazi consentiti, previo visto della Presidenza. Fermo restando che l'informazione all'interno della scuola deve svolgersi nel rispetto di tutte le opinioni, conformemente ai principi della Costituzione Italiana.
Hanno diritto di usufruire degli spazi scolastici anche durante le ore pomeridiane nelle modalità consentite ed esplicitate dal presente regolamento.
Hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola attraverso gli organi scolastici (Consiglio di Classe, Consiglio di Istituto, Comitato Studentesco) al fine di costruire un dialogo costruttivo nei diversi ambiti della vita scolastica.
Hanno diritto a una razionale distribuzione delle prove in classe e dei compiti da svolgere a casa e a prendere visione delle prove di verifica entro il termine di 15 giorni lavorativi dall'effettuazione delle stesse.

Art. 2 - COMPORTAMENTO
Tutte le componenti scolastiche devono mantenere un comportamento corretto, dimostrando ed esigendo assoluto rispetto delle persone, delle strutture, delle attrezzature e dell'ambiente.
Tutte le componenti scolastiche sono tenute a usare un linguaggio e un abbigliamento consoni all'ambiente educativo e a mantenere un comportamento decoroso anche nelle pertinenze della scuola.
Ai sensi del DPR 235/2007, la scuola, la famiglia e lo studente firmano il patto di corresponsabilità che tutte le componenti sono tenute a rispettare. Violazioni del patto di corresponsabilità da parte dello studente possono comportare note, sanzioni o provvedimenti disciplinari.

Art. 3 - NORME GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
L'orario di apertura e chiusura della scuola compete alla Presidenza, che si avvale del personale a sua disposizione, secondo le norme di legge vigenti.
La Presidenza comunica, all'inizio dell'anno scolastico, compatibilmente con le esigenze tecniche, l'orario di apertura e chiusura della scuola, l'orario delle lezioni, il calendario per i colloqui fra genitori e docenti, l'orario di Presidenza e segreteria. L'orario scolastico deve essere rispettato da tutte le componenti.
La scuola potrà anticipare l'uscita/posticipare l'entrata degli allievi se si trovasse nell'impossibilità di supplire i docenti assenti e in casi eccezionali.

L'orario di inizio delle lezioni è alle ore 8.00, la scuola viene aperta alle ore 7.30. L'accesso alle aule non è consentito prima delle ore 7:50.
L'accesso alla scuola è riservato alle sole componenti scolastiche. L'ingresso e la permanenza di persone estranee è ammesso alle ore stabilite, per esigenze amministrative. La presenza motivata di esperti è consentita previa autorizzazione della Presidenza. I visitatori esterni devono essere registrati all'ingresso.
Gli studenti non possono rimanere in aula al termine delle lezioni, salvo specifica autorizzazione.
La scuola è aperta nelle ore pomeridiane per attività parascolastiche e culturali, compatibilmente con le esigenze del personale non docente, con la presenza di almeno un insegnante o in forma autogestita e previa autorizzazione della Presidenza. Per coloro che volessero fermarsi a scuola per ragioni di studio individuale o attività autogestita è necessario concordare con la Presidenza lo spazio dove permanere nei modi stabiliti dall'Art. 20.
La concessione degli spazi a esterni deve essere approvata dal Consiglio d'Istituto che può delegare la/il Preside.

Art. 4 - SICUREZZA
Nessuno si deve soffermare nei corridoi, sulle scale interne e sulle scale di sicurezza esterne, o sostare al bar durante le ore di lezione; nessuno studente può utilizzare gli ascensori, tranne in casi eccezionali (es. infortuni) accompagnato da un docente o da personale autorizzato.
Le porte di sicurezza devono rimanere chiuse, ma non bloccate, durante le ore di lezione.
Non si devono utilizzare le scale di sicurezza esterne, se non in caso di emergenza.

Art. 5 - DIVIETO DI FUMO
Il DL 104/2013 (art.4) vieta di fumare a tutte le componenti scolastiche nelle scuole e nelle aree all'aperto di pertinenza degli istituti, come ad esempio il marciapiede antistante l'ingresso. La scuola promuove la campagna contro il fumo mediante l'attivazione di incontri secondo il progetto salute del PTOF.
In caso di trasgressione al divieto di fumo (anche di sigarette elettroniche) da parte della componente studentesca i responsabili della vigilanza comunicheranno i nominativi alla Presidenza che li trasmetterà ai Consigli di Classe. Gli studenti sono tenuti a fornire le generalità a sorveglianti e docenti. L'inosservanza di tale divieto potrà influire sul voto di condotta dello studente e determinare provvedimenti disciplinari. I preposti, nominati dal/la Preside, potranno comminare pena pecuniaria secondo quanto previsto.

Art. 6 - USO DEI TELEFONI CELLULARI
In accordo con la circolare ministeriale n. 3392 del 16 giugno 2025, in classe durante le ore di lezione è fatto divieto l'utilizzo dello smartphone anche a fini didattici. Esclusivamente per finalità didattiche altri dispositivi personali tecnologici e digitali a supporto dell'innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento di cui gli studenti sono responsabili (es: tablet, pc, notebook) sono ammessi in classe, su autorizzazione del consiglio di classe.
Le registrazioni video delle lezioni non sono mai consentite. Le registrazioni audio delle lezioni non sono mai consentite se non in casi eccezionali o previsti dalla legge e sempre previo consenso del docente. In ogni caso non possono mai essere diffuse.
L'Istituto e i docenti non sono responsabili per eventuali furti o danni ai dispositivi degli studenti.

Art. 7 – IRREGOLARITÀ NELLE VERIFICHE ORDINARIE E PRINCIPIO DI NON VALUTABILITÀ
Lo studente è tenuto a svolgere le verifiche scritte, grafiche, pratiche e orali in modo autonomo, nel rispetto dei principi di lealtà, correttezza e onestà intellettuale. È fatto divieto di utilizzare strumenti di comunicazione, dispositivi elettronici non autorizzati, appunti, testi o supporti di qualsiasi natura,

nonché di copiare da compagni o da fonti esterne (comprese piattaforme di Intelligenza Artificiale).
Qualora lo studente venga colto nell'atto di copiare o di falsificare la propria prova durante le verifiche periodiche ordinari del corso dell'anno, il docente della disciplina procede all'immediato **annullamento della prova**. Sul registro elettronico non verrà attribuito un voto numerico a titolo di sanzione punitiva, bensì la dicitura **"Non Valutabile per accertata irregolarità/copiatura"** (oppure l'acronimo NV).
Il docente farà svolgere una nuova prova in modalità e tempi a sua discrezione per verificare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di apprendimento.
L'atto di copiare costituisce contestualmente un illecito disciplinare. Il docente annota l'accaduto sul registro elettronico con **Nota Disciplinare** e lo segnala al Coordinatore di Classe per l'attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo X sulle sanzioni e per la conseguente attribuzione della valutazione del comportamento in sede di scrutinio intermedio e finale.

Art. 8 – IRREGOLARITÀ NELLE PROVE D'ESAME PER LA SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO (SESSIONE DI SETTEMBRE)
Le prove scritte e orali volte al superamento della sospensione del giudizio nella sessione di settembre rivestono carattere di ufficialità e sono presiedute dalla commissione d'esame nominata dal Dirigente Scolastico.
Il tentativo o l'atto conclamato di copiare, l'utilizzo o il possesso di telefoni cellulari, smartwatch, auricolari o qualsiasi altra strumentazione idonea alla frode d'esame comporta l'immediata interruzione della prova e l'**allontanamento dello studente dall'aula** da parte del docente o della commissione di vigilanza.
Il Consiglio di Classe o la Commissione d'esame procede all'**annullamento formale e irrevocabile della prova**, redigendo apposito verbale sottoscritto dai docenti presenti.
Ai sensi della normativa vigente, l'annullamento della prova scritta d'esame di settembre si equipara ad un'assenza ingiustificata precludendo l'accesso alla prova orale, pertanto determina l'impossibilità oggettiva di accertare il saldo del debito formativo e il raggiungimento delle competenze minime richieste. Di conseguenza, il Consiglio di Classe delibera la **non ammissione dello studente alla classe successiva**.

Art. 9 - USO DELLE ATTREZZATURE
Le attrezzature della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche. L'orario di accesso e le modalità d'uso sono definite da apposito regolamento.
Chiunque imbratti, danneggi, asporti o distrugga le attrezzature o le strutture scolastiche è tenuto al risarcimento materiale del danno, fermo restando le eventuali responsabilità penali e disciplinari.
Gli studenti e i visitatori esterni condividono con il personale docente e non docente, la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

Art. 10 - USO DELLE PALESTRE
L'uso delle palestre è consentito solo con la presenza di un docente di scienze motorie.

Art. 11 - ACCESSO AI CORTILI
L'accesso al cortile interno è consentito solo durante gli intervalli o con supervisione di un docente.
L'accesso al cortile Battaglia-Beroldo è consentito solo per attività didattiche sotto la supervisione di un docente.

Art. 12 - FREQUENZA ALLE LEZIONI

La frequenza alle lezioni è obbligatoria. In caso di assenze numerose, il Consiglio di Classe è tenuto a valutare i motivi e a prendere i provvedimenti che ritiene opportuni. I docenti verificano con costanza la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi dandone comunicazione alla Presidenza che procederà come previsto dal DL 123/2023.

Art. 13 - ASSENZE E REGISTRO ELETTRONICO

E' in adozione il registro elettronico attraverso il quale le famiglie sono costantemente informate. A inizio anno scolastico la scuola provvede a comunicare a genitori/tutori e studenti delle classi prime le credenziali di accesso al registro elettronico, che sono tenuti a mantenere riservate. I genitori/tutori sono tenuti a verificare che la sezione dei dati anagrafici sia costantemente aggiornata e/o ad aggiornarla secondo le specifiche richieste dell'Istituto necessarie allo svolgimento di tutte le attività scolastiche (pagamenti viaggi, soggiorni, uscite, documenti di identità per deleghe…)

Le assenze dalle singole lezioni devono essere registrate nel registro elettronico. Le assenze, sia giornaliere che orarie, devono essere giustificate tempestivamente dai genitori o da chi ne fa le veci. Gli studenti che abbiano compiuto il 18° anno di età devono comunque giustificare utilizzando il registro elettronico. Nel caso di assenze prolungate non dovute a malattia ma a motivi di altra natura, il genitore o chi ne fa le veci è tenuto a darne preventivamente comunicazione scritta alla scuola e a giustificare nel registro elettronico. Le assenze documentate (contrassegnate da *) sono accordate dalla Presidenza e dal Consiglio di Classe e non vanno giustificate dai tutori.

Art. 14 - INGRESSI POSTICIPATI (RITARDI)

L'ingresso posticipato a scuola è consentito entro e non oltre le ore 9.40.

In caso di ritardo lieve (fino alle 08.10) il docente in orario accoglierà lo studente in classe segnalando il ritardo sul registro.

In caso di ritardo eccedente i 10 minuti lo studente attenderà in atrio e potrà recarsi in aula al successivo cambio dell'ora.

Il ritardo di 10 minuti è tollerato soltanto sull'ingresso al primo modulo (ore 8:00), mentre sull'ingresso ai successivi moduli la tolleranza è di soli 5 minuti.

In caso di ritardo programmato il tutore/genitore/studente maggiorenne dovrà inserire il ritardo e giustificare nella sezione dedicata del registro elettronico. L'inserimento dovrà avvenire entro l'orario di ingresso.

Il docente potrà verificare la richiesta direttamente dal registro (RG).

Lo studente mostrerà al personale all'ingresso la pagina del registro che riporta la registrazione della richiesta di ingresso in ritardo giustificato.

Nel giorno di ingresso in ritardo non è ammessa alcuna uscita anticipata. Eventuali deroghe potranno essere prese in considerazione per comprovati motivi purché la presenza a scuola sia di almeno metà dei moduli previsti, e potranno essere richieste preventivamente e concesse soltanto dalla Preside (preside@lamanzoni.it).

I ritardi abituali alla 1^ ora non saranno tollerati e influiranno sul voto di condotta.

Reiterati ingressi in classe in ritardo al cambio d'ora o dopo l'intervallo saranno segnalati con nota disciplinare sul RE e influiranno sul voto di condotta.

Art. 15 - USCITE ANTICIPATE

L'uscita anticipata da scuola è consentita soltanto a partire dalle 12.20.

In caso di uscita anticipata il tutore/genitore/studente maggiorenne dovrà inserire l'uscita e giustificare nella sezione dedicata del registro elettronico entro l'orario di uscita.

Il docente potrà verificare la richiesta direttamente dal registro (UG).

Lo studente mostrerà al personale all'ingresso la pagina del registro che riporta la registrazione della richiesta di uscita giustificata. Con tale permesso lo studente esce in modo autonomo.
Nel giorno di uscita anticipata non è ammessa alcuna richiesta di ingresso posticipato. Eventuali deroghe potranno essere prese in considerazione per comprovati motivi purché la presenza a scuola sia di almeno metà dei moduli previsti, e potranno essere richieste preventivamente e concesse soltanto dalla Preside (preside@lamanzoni.it).
In assenza della giustificazione lo studente non potrà uscire da scuola.
In caso di malessere durante l'orario scolastico l'uscita anticipata sarà consentita solo se lo studente sarà accompagnato dal genitore/tutore o da persona maggiorenne di fiducia (con delega scritta depositata in segreteria).
Per gli studenti maggiorenni è comunque richiesta una mail da parte dei tutori che autorizza l'uscita in autonomia in caso di malessere.

Art. 16 - PERMESSO PERMANENTE TRASPORTI
E' possibile richiedere al Consiglio di Classe un permesso permanente trasporti in caso di orari dei mezzi pubblici particolarmente disagevoli per ingresso al primo modulo (ore 8:00) o uscita all'ultimo modulo (14:05).
Il permesso permanente per motivi di trasporto pubblico sarà concesso solo previa autorizzazione del Consiglio di Classe e registrato nel registro elettronico.

Art. 17 - GESTIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE A IRC
Gli allievi che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica devono recarsi nell'aula predisposta per lo studio individuale dove sarà presente un docente addetto alla sorveglianza. Qualora l'insegnamento coincida con il primo o l'ultimo modulo, sono autorizzati all'entrata posticipata o all'uscita anticipata dalla scuola.

Art. 18 - COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
Le comunicazioni della scuola per gli allievi e le famiglie sono rese note tramite circolari della Presidenza pubblicate nel sito della scuola www.lamanzoni.it e inviate via email. Per casi di particolare importanza la scuola chiederà la controfirma di una ricevuta di avvenuta ricezione attraverso il registro elettronico o in cartaceo.
L'insegnante è tenuto a segnalare nel registro elettronico i ritardi, tutte le uscite e ingressi degli studenti e tutti i fatti salienti che riguardano la vita della scuola durante l'orario delle lezioni. I ritardi e le assenze influiscono sul voto di condotta.
I docenti si impegnano a comunicare i voti degli studenti per mezzo del registro elettronico. Per favorire il dialogo genitori/studenti le valutazioni saranno visibili alle famiglie dopo due giorni dall'inserimento del voto da parte del docente.
Le famiglie collaborano con la scuola al successo formativo dei propri figli controllando regolarmente le votazioni conseguite.
Il docente referente svolge funzione di tramite privilegiato tra il Consiglio di Classe e le famiglie.
Per diffondere informazioni di particolare rilevanza la scuola può chiedere l'aiuto dei genitori rappresentanti di classe.

I docenti ricevono i genitori secondo l'orario che viene comunicato annualmente contestualmente all'orario definitivo delle lezioni ed esclusivamente nei periodi calendarizzati e comunicati a inizio anno. Ai fini di una corretta gestione degli scrutini e di una serena attività valutativa, la sospensione dei colloqui si intende in qualsiasi forma, pertanto al di fuori dei periodi di ricevimento, i docenti non daranno seguito a richieste di contatti.

Gli studenti maggiorenni possono, se interessati, fare richiesta, su apposito modulo da ritirare in segreteria didattica, affinché i dati relativi al comportamento, rendimento scolastico, assenze ecc. non siano trasmessi ai propri genitori (art, 13 del D. Lgs. 196/2003).

Art. 19 - ORGANI e RIUNIONI COLLEGIALI
Il Civico Polo, Scuola Paritaria, presenta tutti gli organi collegiali previsti dall'attuale normativa ministeriale (Decreto Legislativo, 16 aprile 1994, n. 297).
Sono organi collegiali della scuola: Il Consiglio d'Istituto, la Presidenza, i Consigli di Classe, il Collegio dei Docenti, il Comitato dei Genitori e il Comitato Studentesco, l'Assemblea dei Genitori e l'Assemblea degli Studenti, e la Consulta Provinciale Studentesca.

Il **Consiglio d'Istituto** è l'organo collegiale di governo del Polo Scolastico che, nel rispetto del principio di distinzione tra indirizzo e controllo da una parte, e attuazione e gestione dall'altra, si configura come l'organo di indirizzo e controllo, rimanendo in capo alla Presidenza la funzione di gestione.

Il **Collegio dei Docenti** è composto dal personale docente a tempo indeterminato e/o determinato del Polo Scolastico, è presieduto dal/la Preside, e ha competenza in materia di funzionamento didattico della scuola.

Il **Consiglio di Classe** è composto dai docenti di ogni singola classe, da due rappresentanti dei genitori e due degli studenti. Si riunisce in seduta aperta con la partecipazione dei genitori e degli studenti o in seduta chiusa con la sola presenza dei docenti.

Dell'**Assemblea dei Genitori** fanno parte di diritto tutti i genitori o i tutori degli allievi. Il **Comitato Genitori** è composto dai rappresentanti di classe.

Dell'**Assemblea degli Studenti** fanno parte di diritto tutti gli studenti della scuola. Il **Comitato studentesco** è composto dai rappresentanti di classe.

La **Consulta Provinciale degli Studenti** – CPS – è un organismo istituzionale su base provinciale, ed è composta da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di scuola.

Gli studenti della scuola secondaria superiore e i genitori degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste di seguito.

Assemblee di classe
Ogni classe ha diritto a richiedere fino a un massimo di due moduli di assemblea di classe al mese.
Il modulo di richiesta di assemblea di classe va ritirato e presentato in Ufficio Collaboratori almeno 3 giorni prima della data prevista compilato in ogni sua parte, con le firme dei due studenti rappresentanti di classe e di quelle degli insegnanti nelle cui ore si svolge l'assemblea stessa.
Non verranno concesse assemblee di classe nel primo e nell'ultimo modulo di lezione e nelle ultime due settimane di lezione.

Comitati studenteschi
Il comitato studentesco può riunirsi più volte l'anno. La convocazione di un Comitato studentesco può essere richiesta dai rappresentanti d'istituto, dal presidente del comitato studentesco se eletto, da una delegazione di almeno 10 rappresentanti di classe. Il modulo di richiesta di Comitato Studentesco

va presentato alla Presidenza contestualmente all'ordine del giorno almeno 5 giorni prima della data prevista.
La Presidenza può richiedere la convocazione di un Comitato studentesco per comunicazioni ai rappresentanti di classe.
Ai comitati studenteschi possono assistere i docenti che lo desiderino.

Assemblee di istituto
Gli studenti hanno diritto a richiedere un'assemblea d'istituto al mese della durata massima di una giornata di lezioni.
La richiesta di assemblea di istituto può pervenire dai rappresentanti d'istituto o da almeno il 10% dei rappresentanti di classe. Essa va presentata in Presidenza, contestualmente all'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima della data prevista. Previa autorizzazione del CdI gli studenti possono richiedere la partecipazione di esterni a un numero massimo di quattro assemblee di istituto per a.s.
Non possono essere richieste assemblee di istituto nell'ultimo mese di attività scolastica.
Alle assemblee di istituto possono assistere i docenti che lo desiderino.

Art. 20 - CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI
È compito del Consiglio di Istituto stabilire e rendere noti i criteri generali da seguire per l'accoglimento delle domande di ammissione e la formazione delle classi prime.
Sulla base della delibera del collegio docenti, dall'anno scolastico 20/21 si stabilisce in 25 studenti il numero massimo di allievi per classe, fatte salve deroghe debitamente motivate su delibera del consiglio di classe componente docenti.
L'accesso alla scuola avviene a seguito del superamento del test d'ingresso, fatte salve deroghe debitamente motivate su delibera del Consiglio d'Istituto.

Art. 21 - INSERIMENTO/TRASFERIMENTO DI ALUNNI DA ALTRI ISTITUTI
Gli studenti provenienti da altri istituti possono accedere tramite **esami integrativi** per il passaggio da scuole di diverso ordine o indirizzo, sostenendo prove sulle materie o parti di materie non comprese nel loro piano di studi precedente, relative a tutti gli anni già frequentati.
Gli studenti che richiedono di essere inseriti fino al secondo anno non sostengono esami di integrazione, bensì un colloquio conoscitivo per accertare eventuali carenze formative da colmare nell'anno successivo.
Non è consentito il passaggio da altro istituto per gli studenti con "GIUDIZIO SOSPESO".
Non è possibile sostenere esami integrativi per l'ammissione alla classe quinta.

L'accesso al Polo Manzoni è consentito anche tramite superamento di **esame di idoneità** per:
a) candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
b) candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le materie degli anni di corso precedenti alla classe per cui si richiede l'idoneità.
Per l'accesso agli esami di idoneità, è necessario che lo studente abbia un'età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi, secondo le precisazioni stabilite dalle norme in vigore.

Le domande per gli esami integrativi e d'idoneità devono essere presentate online, compilando un modulo nella seconda metà di giugno (le date vengono annualmente aggiornate nei primi giorni del mese di giugno e sono consultabili alle relative pagine web).
Per accedere al Polo Manzoni è necessario che gli studenti superino il test di ammissione fissato in unica sessione nei primi giorni di luglio (data aggiornata annualmente e consultabile alle relative

pagine web). Chi ha già superato il test in precedenza ha la precedenza; chi non l'ha superato non è ammesso.
Alla domanda di ammissione devono essere allegate la pagella dell'ultimo anno frequentato con l'indicazione delle materie svolte (per definire le prove d'esame) ed eventuale documentazione relativa a DSA e BES.
La commissione idoneità ed integrazione verifica la compatibilità dei curricoli e l'equipollenza dei piani di studio. Il Dirigente Scolastico ammette gli alunni a sostenere le prove **in base ai posti disponibili**. L'accettazione della domanda sarà comunicata via mail.
La sessione degli esami integrativi e d'idoneità si tiene tra la fine di agosto e i primi di settembre, prima dell'inizio delle lezioni, con un calendario stabilito dal Dirigente Scolastico e comunicato tramite mail ai candidati.

Art. 22 - USO PIATTAFORMA DIGITALE G-SUITE
All'iscrizione al primo anno gli studenti sono dotati di account istituzionale nel dominio @lamanzoni.it, che permette l'accesso alla piattaforma G-Suite for Education. L'account istituzionale studenti permette invio e ricezione di posta solo all'interno del dominio @lamanzoni.it.
Si richiede la consultazione costante e assidua della mail istituzionale in quanto veicolo di comunicazioni tra studenti e famiglie.
Tale account deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche e per nessun motivo può essere ceduto a terzi o utilizzato per comunicazioni personali.
La scuola declina ogni responsabilità per l'eventuale perdita o diffusione accidentale di informazioni personali e/o per un uso diverso da quello didattico.
Qualora il comportamento dell'alunno/a non fosse consono all'ambiente didattico, si potrà cancellare l'iscrizione alla piattaforma.

Art. 23 - REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA
Tutto il personale della scuola può recarsi in biblioteca negli orari di presenza del responsabile per richiedere il prestito di libri o dizionari.
Nessuno è autorizzato a recarsi in biblioteca in assenza dei responsabili. In caso di assenza del personale si può richiedere l'intervento della Presidenza per l'adempimento di eventuali richieste.
Qualunque testo preso in biblioteca (per consultazione o prestito), sia pure per pochi minuti, va registrato scrupolosamente.
Il prestito è consentito per trenta giorni; è possibile chiedere il rinnovo.
Il testo della biblioteca non va sottolineato. I volumi non annotati della biblioteca avranno sulla scheda di rilascio un segno grafico che indica lo stato del testo.
Coloro che smarriscano o, in vario modo, deturpino un testo della biblioteca sono tenuti a ricomprarlo o a risarcirlo nel caso in cui il testo non sia più reperibile.
I libri in prestito devono essere restituiti entro il termine dell'anno scolastico.

Art. 24 - USO DEI LOCALI SCOLASTICI PER ATTIVITA' AUTOGESTITE O DI STUDIO AUTONOMO
E' possibile, previa autorizzazione della Presidenza, la permanenza pomeridiana a scuola per attività autogestite o studio autonomo dal lunedì al venerdì dalle h. 14:05 alle h. 16.00.

Aule per attività autogestite di lunga durata
Gli studenti possono richiedere alla Presidenza l'uso dei locali della scuola per attività di lunga durata. La Presidenza assegnerà un'aula in base alle esigenze e disponibilità.

Attività di studio individuale e collettivo presso lo Spazio Verde
Gli studenti possono fare richiesta di rimanere a scuola per studio individuale o collettivo nello Spazio Verde.

La richiesta deve pervenire da parte dei genitori/tutori tramite registro elettronico o da parte di studente maggiorenne in segreteria didattica entro le h. 11.30 del giorno di permanenza.
Gli studenti che partecipano ad attività extrascolastiche pomeridiane organizzate dalla scuola possono sostare al bar o allo Spazio Verde tra l'orario di fine delle lezioni e l'orario di inizio dell'attività, senza necessità di richiesta.

Art. 25 - MANCANZE DISCIPLINARI
Violazioni del presente regolamento, del patto di corresponsabilità e dei doveri dello studente come sanciti dall'art. 3 del D.P.R. 249/1998 (Statuto delle studentesse e degli studenti) possono determinare note sul registro di classe, provvedimenti e sanzioni disciplinari.
In particolare si configurano come mancanze disciplinari e possono determinare sanzioni di cui alla lettera in parentesi:

- frequenza irregolare delle lezioni o assenze collettive senza giustificato motivo (a, a1)
- comportamento irrispettoso nei confronti della Presidenza, dei docenti, del personale della scuola e dei compagni (a, a1, c)
- uso del telefono cellulare o di altra strumentazione tecnologica se non esplicitamente consentito (a, a1, b, c)
- uso improprio di attrezzature scolastiche (a, a1, b, c)
- violazione del divieto di fumo (anche utilizzo di sigarette elettroniche) (a, a1, b, c)
- violazione di un divieto posto in essere dalla Presidenza (a, a1, b, c, d, e)
- violazione delle norme di sicurezza (a, a1, b, c, d)
- registrazione e/o diffusione non autorizzata di immagini e video ripresi durante le lezioni (a, a1, b, c, d)
- responsabilità in fatti che turbano l'andamento scolastico o sono lesivi delle libertà, dignità e dell'incolumità delle persone (a, a1, b, c, d, e, f)
- introduzione o consumo di alcolici all'interno dell'istituto (a, a1, b, c, d, e, f)
- danneggiamento dell'edificio, degli arredi, delle attrezzature dell'istituto scolastico (a, a1, b, c, d, e, f)
- responsabilità in forme di prevaricazione che possano determinare episodi di emarginazione, bullismo e cyberbullismo (a, a1, b, c, d, e, f)

Art. 26 - PROVVEDIMENTI E SANZIONI DISCIPLINARI
Agli alunni che pongono in essere comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono irrogate, a seconda della gravità dell'infrazione, le seguenti sanzioni:

a) nota sul registro di classe da parte del Docente;
a1) convocazione genitori/tutori tramite il Referente di classe;
b) risarcimento dei danni provocati alle strutture, alle suppellettili e alle attrezzature scolastiche, anche nella forma della restituzione in pristino, ove possibile, salvaguardando comunque l'incolumità personale dello Studente
c) attività a favore della comunità scolastica o frequenza ad attività di ente territoriale di pubblica utilità da svolgersi in orario extra-scolastico che non implicano l'allontanamento dalle lezioni
d) allontanamento dalle lezioni per periodi non superiori a 2 giorni
e) allontanamento dalle lezioni per un periodo da 3 e a 15 giorni, in caso di reiterate e gravi infrazioni disciplinari. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato, ovvero al permanere della situazione di pericolo.
f) allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni in caso di reati che violano la dignità umana o azioni che creano pericolo per l'incolumità delle persone all'interno della scuola.

Le sanzioni alle lettere a, a1 sono adottate dal docente, dal Referente di Classe, dalla Presidenza, dal Consiglio di classe componente docente.
Le sanzioni di cui alla lettera c possono essere adottate dal Consiglio di Classe componente docente o dal Consiglio di Classe perfetto che comprende tutti i docenti, i rappresentanti degli studenti e dei genitori, a seconda della gravità della mancanza.
Le sanzioni per la violazione delle norme di funzionamento e comportamento che implichino provvedimenti disciplinari includenti il risarcimento di un danno o l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottate dal Consiglio di Classe perfetto.
La sanzione di allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni deve essere adottata dal Consiglio di istituto.

Ogni provvedimento disciplinare di cui alle lettere b, c, d, e, f deve essere preso dopo aver sentito le parti e aver informato le famiglie.
L'alunno che è incorso nella sanzione disciplinare potrebbe, a discrezione del Consiglio di Classe, non partecipare ai viaggi di istruzione o ad altre attività individuate dal Consiglio di Classe. Durante il periodo previsto per i viaggi e le attività lo studente frequenterà le lezioni in altra classe dello stesso livello.

In caso di urgenza, per garantire la sicurezza della comunità scolastica, i provvedimenti disciplinari saranno temporaneamente stabiliti dalla Presidenza che successivamente convocherà il Consiglio di Classe competente.

Art. 26bis - ATTIVITA' A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA DA SVOLGERSI DURANTE IL PERIODO DI ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI

Periodo di allontanamento fino a due giorni:
il **Consiglio di Classe** delibera, **con adeguata motivazione**, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, attività di natura sociale, azioni riparatorie al danno arrecato. Tali attività sono svolte presso l'istituzione scolastica.

Periodo di allontanamento compreso fra tre e quindici giorni:
il **Consiglio di Classe** delibera, **con adeguata motivazione**, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento. Tali attività, inserite all'interno del PTOF, sono svolte presso le **strutture ospitanti** con le quali l'istituzione scolastica stipula convenzione, assicurando il raccordo e il coordinamento con le medesime.
Gli enti, le associazioni e gli enti del Terzo settore possono manifestare la propria disponibilità ad accogliere lo studente in attività di cittadinanza attiva e solidale attraverso la partecipazione all' avviso pubblico, contenente i requisiti e i criteri definiti dal Ministero dell'istruzione e del merito, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale il quale, con successivo provvedimento, approva gli elenchi degli enti, delle associazioni e degli enti del Terzo settore idonei ad accogliere lo studente.
In caso di indisponibilità delle strutture ospitanti e nelle more della definizione degli elenchi regionali delle strutture ospitanti, le attività possono essere svolte **presso la scuola** a favore della comunità scolastica.

Art. 27 - RICORSI CONTRO LE SANZIONI
Contro le sanzioni disciplinari è possibile ricorrere all'Organo di Garanzia formato dal Dirigente Scolastico, 1 docente, 1 genitore, 1 studente, designati dal Consiglio d'Istituto tra i suoi componenti. Il

ricorso va inoltrato in forma scritta al presidente dell'Organo di Garanzia, entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

Art. 28 - DANNEGGIAMENTI

Lo studente che danneggi l'edificio, gli arredi, le attrezzature dell'istituto scolastico è tenuto al relativo risarcimento. Nei suoi confronti si procederà ad ammonizione con annotazione sul registro elettronico e a contestuale contestazione dei danni alla famiglia. Nel caso di volontarietà e/o recidiva il Consiglio di Classe può infliggere l'allontanamento dalle lezioni.

In caso di mancata individuazione del responsabile del danno, dello stesso risponderanno con le opportune discriminazioni, tutti gli alunni della classe o delle classi che abbiano utilizzato la struttura, o l'attrezzatura nel periodo in cui è avvenuto il fatto, nonché in subordine tutti gli alunni del piano o tutti gli alunni dell'istituto.

Art. 29 - BULLISMO E CYBERBULLISMO

Gli studenti sono tenuti al rispetto degli altri e al rifiuto di qualsiasi forma di prevaricazione che possa determinare episodi di emarginazione, bullismo e cyberbullismo, informando tempestivamente la scuola qualora vengano a conoscenza di comportamenti ad essi riconducibili, avvenuti anche al di fuori del contesto scolastico; tali azioni sono normate dalle leggi vigenti (n. 71/2017 e n. 8 /2021).

Art. 30 - VIAGGI D'ISTRUZIONE, SCAMBI, SOGGIORNI STUDIO, USCITE DIDATTICHE, ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE E ATTIVITÀ PCTO

I viaggi di istruzione, così come le uscite didattiche organizzate dalla scuola, risultano attività didattiche a tutti gli effetti, ed è fondamentale che chi vi partecipa abbia un comportamento responsabile durante l'intera durata del viaggio.

Si sottolinea, in particolare, il rispetto delle indicazioni fornite dai Docenti accompagnatori.

Si ricorda, inoltre, che il comportamento di ciascun allievo durante tutto il periodo del viaggio sarà un ulteriore parametro per il voto di condotta e che eventuali mancanze disciplinari graveranno su tale valutazione.

Si ricorda, infine, che eventuali danni causati dagli allievi durante le suddette attività dovranno essere risarciti e, qualora non sia possibile individuare i responsabili, questi verranno risarciti dall'intero gruppo.

Art. 31 - REGOLAMENTO LEZIONI IN STREAMING PER EVENTUALI LEZIONI IN DAD

L'aula virtuale, le videoconferenze, le video lezioni sono didattica a tutti gli effetti, seppur a distanza, e vigono le stesse regole che vigono in classe.

È fatto divieto agli studenti di diffusione e registrazione dei contenuti (salvo deroghe concesse dai docenti) delle lezioni. Il docente può motivatamente registrare la parte di lezione riservata alla propria spiegazione, al fine di farne eventuale riutilizzo.

Si informano gli studenti e le famiglie che i dati forniti in esecuzione della modalità della DaD sono trattati unicamente per tale finalità didattica e conformemente alle norme in materia di privacy.

La diffusione di filmati, foto, immagini, audio, scritti che ledono la riservatezza, la dignità e la privacy delle persone è vietata e può far incorrere l'autore della divulgazione in sanzioni disciplinari, pecuniarie o perfino penali.

Gli studenti si impegnano a frequentare le lezioni sincrone in modo responsabile.

Gli studenti, inoltre, durante le lezioni in streaming devono:

- collegarsi puntualmente per la video lezione per evitare che l'ingresso nella classe virtuale disturbi la lezione in corso e tenere in vista le istruzioni per accedere alla lezione fornite dall'insegnante;
- avere la telecamera accesa durante la lezione, a meno di diversa indicazione del docente;

- attivare il microfono solo quando richiesto dall'insegnante o quando si chiede la parola, in quanto la connessione spesso rende meno chiara la conversazione e la sovrapposizione di voci, pertanto, crea molta confusione. Si consiglia l'uso delle cuffie: questo permette una maggiore concentrazione;
- non diffondere i link delle lezioni ad estranei;
- avere un comportamento corretto nell'aula "virtuale" ed un abbigliamento consono alla lezione;
- essere in un luogo tranquillo da solo (se gli spazi casalinghi lo consentono), a tutela di sé e del gruppo classe (eccetto situazioni particolari che vanno comunicate al referente di classe o al docente all'inizio della lezione);
- non far partecipare alle video lezioni e alle verifiche orali soggetti terzi, neppure i genitori;
- non fare scherzi ai compagni e ai docenti (es. far uscire un compagno dalla lezione virtuale, etc);
- non scrivere messaggi non autorizzati nella lavagna condivisa, etc;
- non mangiare e non fumare durante le lezioni;
- partecipare in modo attivo alle lezioni ma rispettare il proprio turno per poter parlare utilizzando le funzionalità delle piattaforme per chiedere la parola;

Nel caso di impossibilità a frequentare una o più lezioni (sia per motivi tecnici – tecnologici, es. connessioni, che per altri motivi, es. salute) gli studenti sono tenuti ad avvertire il docente di riferimento per giustificare l'assenza utilizzando gli appositi canali web.

Art. 32 - SI APPLICA IN CASO DI PANDEMIA O DI DIVERSA NORMATIVA SANITARIA RISPETTO A QUELLA PRESENTE

Gli studenti e il personale scolastico sono tenuti a:

- conoscere e rispettare scrupolosamente quanto indicato nel Protocollo di sicurezza e successivi aggiornamenti, in particolare: le disposizioni per gli accessi, i percorsi e l'uscita dall'istituto scolastico, gli spazi dedicati per gli intervalli;
- indossare la mascherina in tutti gli spazi comuni e in aula (nel rispetto di quanto disposto dal protocollo)
- mantenere comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio, in particolare per quanto riguarda il distanziamento;
- utilizzare i servizi igienici dedicati e dotati di igienizzanti. L'accesso ai bagni sarà regolato in modo da garantire la distanza di almeno 1 metro ed evitare assembramenti negli stessi;
- non utilizzare gli appendiabiti; ogni studente avrà cura di posizionare i propri abiti sulla sedia;
- non entrare in classi diverse dalla propria o cambiare banco, non muoversi tra i piani, salvo che per attività previste e autorizzate dal consiglio di classe.
- favorire il corretto svolgimento di tutte le attività scolastiche garantendo attenzione e partecipazione attiva sia in presenza che a distanza.

Non è consentito fermarsi a scuola al termine delle lezioni se non su richiesta alla Presidenza che assegnerà, qualora possibile, uno spazio idoneo a garantire le norme di sicurezza.

Art. 33 - VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO

Le componenti scolastiche sono impegnate all'accettazione e quindi all'osservanza del presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto. Detto regolamento ha carattere vincolante. Può essere modificato solo con delibera del Consiglio d'Istituto, anche su proposta scritta della maggioranza del Collegio dei Docenti o delle assemblee delle altre componenti della scuola. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla sua approvazione. Copia dello stesso viene pubblicata sul sito web alla pagina del Regolamento d'Istituto.

Milano, 8 ottobre 2026

Elena Manenti
Comune di Milano
Funzionario dei Servizi Formativi
28.10.2026 14:11:47
GMT+02:00